

Allegato I**Norme di origine e metodi di cooperazione amministrativa****Articolo 1 Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee**

1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo per quanto riguarda le norme di origine e i diritti e gli obblighi delle parti contraenti in materia di norme di origine e di cooperazione amministrativa tra le autorità doganali delle parti contraenti, si applicano l'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (qui appresso denominata "convenzione"), che sono incorporate nel presente accordo e ne costituiscono parte integrante.
2. Tutti i riferimenti al "pertinente accordo" nell'appendice I e, se del caso, nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione si intendono come riferimenti al "presente accordo".

Articolo 2 Consultazione e composizione delle controversie

1. Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo, vengono dapprima sottoposte al Sottocomitato per questioni doganali e in seguito al Comitato misto.
2. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione va sempre effettuata secondo la legislazione dell'anzidetto paese.
3. Per chiarezza, il capitolo 9 (Composizione delle controversie) dell'accordo si applica in relazione alla risoluzione di qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione o l'applicazione dell'appendice I della convenzione.

Articolo 3 Recesso dalla convenzione

1. Se una parte notifica per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, le parti avviano immediatamente negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione del presente accordo.
2. Fino all'entrata in vigore delle norme di origine nuovamente negoziate secondo il paragrafo 1, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi al presente accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire unicamente un cumulo bilaterale tra gli Stati dell'AELS e la Turchia.

Articolo 4 Disposizioni transitorie – Cumulo

1. Ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 3 dell'appendice I della convenzione, le norme sul cumulo di cui all'articolo 3 dell'appendice I della convenzione si applicano tra gli Stati AELS e la Turchia anche prima che la convenzione sia entrata in applicazione nei confronti di tutte le parti contraenti elencate nell'articolo 3 della convenzione. Al fine di consentire il cumulo diagonale, non è necessario che la convenzione sia entrata in vigore per tutte le parti contraenti della stessa, a condizione che siano state effettuate le notifiche al depositario della convenzione in merito ai riferimenti alla convenzione regionale o che le norme di origine identiche a quelle incluse nella convenzione siano applicate nei pertinenti accordi di libero scambio.
2. In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati dell'AELS, la Turchia, le Isole

Færøer, l'UE, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la Repubblica di Moldova, l'Ucraina e la Georgia, la prova dell'origine può essere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione d'origine.

Appendice I***DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E METODI DI
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA*****INDICE****TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**Articolo 1 **Definizioni****TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"**Articolo 2 **Requisiti generali**Articolo 3 **Prodotti interamente ottenuti**Articolo 4 **Lavorazioni o trasformazioni sufficienti**Articolo 5 **Norma di tolleranza**Articolo 6 **Lavorazioni o trasformazioni insufficienti**Articolo 7 **Cumulo dell'origine**Articolo 8 **Condizioni per l'applicazione del cumulo dell'origine**Articolo 9 **Unità di riferimento**Articolo 10 **Assortimenti**Articolo 11 **Elementi neutri**Articolo 12 **Separazione contabile****TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI**Articolo 13 **Principio di territorialità**Articolo 14 **Non modificazione**Articolo 15 **Esposizioni****TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE**Articolo 16 **Restituzione dei dazi doganali, o esenzione da tali dazi****TITOLO V PROVA DELL'ORIGINE**Articolo 17 **Requisiti generali**Articolo 18 **Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine**Articolo 19 **Esportatore autorizzato**Articolo 20 **Procedura di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1**Articolo 21 **Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1**Articolo 22 **Rilascio di un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1**Articolo 23 **Validità della prova dell'origine**Articolo 24 **Zone franche**Articolo 25 **Requisiti per l'importazione**Articolo 26 **Importazioni con spedizioni scaglionate**Articolo 27 **Esonero dalla prova dell'origine**

Articolo 28	Discordanze ed errori formali
Articolo 29	Dichiarazioni del fornitore
Articolo 30	Importi espressi in euro
TITOLO VI	PRINCIPI DI COOPERAZIONE E PROVE DOCUMENTALI
Articolo 31	Prove documentali, conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi
Articolo 32	Composizione delle controversie
TITOLO VII	COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 33	Notifica e cooperazione
Articolo 34	Controllo delle prove dell'origine
Articolo 35	Controllo delle dichiarazioni del fornitore
Articolo 36	Sanzioni
TITOLO VIII	APPLICAZIONE DELL'APPENDICE I
Articolo 37	Spazio economico europeo
Articolo 38	Liechtenstein
Articolo 39	Repubblica di San Marino
Articolo 40	Principato di Andorra
Articolo 41	Ceuta e Melilla
Articolo 42	Disposizione transitorie

Elenco degli allegati

ALLEGATO I	Note introduttive all'elenco dell'allegato II
ALLEGATO II	Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario
ALLEGATO III	Testo della dichiarazione di origine
ALLEGATO IV	Modelli del certificato di circolazione delle merci EUR.1 e della domanda di certificato di circolazione EUR.1
ALLEGATO V	Condizioni particolari relative ai prodotti originari di Ceuta e Melilla
ALLEGATO VI	Dichiarazione del fornitore
ALLEGATO VII	Dichiarazione a lungo termine del fornitore
ALLEGATO VIII	Elenco delle parti contraenti che hanno deciso di estendere l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, all'importazione di prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**Articolo 1 Definizioni**

Ai fini della presente convenzione si intende per:

- a) "capitoli", "voci" e "sottovoci", i capitoli, le voci e le sottovoci (codici a quattro o a sei cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci ("sistema armonizzato"), con le modifiche indicate nella raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 26 giugno 2004;
- b) "classificato", il riferimento alla classificazione delle merci in una determinata voce o sottovoce del sistema armonizzato;
- c) "spedizione", i prodotti:
 - i) spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario; oppure
 - ii) accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;
- d) "autorità doganali della parte contraente" per l'Unione europea, qualsiasi autorità doganale degli Stati membri dell'Unione europea;
- e) "valore in dogana", il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (accordo OMC sul valore in dogana);
- f) "prezzo franco fabbrica", il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nella parte contraente nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché nel prezzo sia compreso il valore di tutti i materiali utilizzati e tutti gli altri costi correlati alla fabbricazione del prodotto stesso, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto. Se l'ultima lavorazione o trasformazione è stata appaltata a un fabbricante, il termine "fabbricante" si riferisce all'impresa appaltante.

Se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi correlati alla fabbricazione del prodotto che sono realmente sostenuti nella parte contraente, per prezzo franco fabbrica si intende la somma di tutti tali costi, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
- g) "materiali fungibili" o "prodotti fungibili", materiali o prodotti dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e non possono essere distinti tra loro;
- h) "merci", sia i materiali, sia i prodotti;
- i) "fabbricazione", qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio;
- j) "materiale", qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
- k) "contenuto massimo di materiali non originari", il contenuto massimo di materiali non originari ammesso affinché la fabbricazione possa essere considerata come lavorazione o trasformazione sufficiente a conferire al prodotto il carattere originario. Tale valore può essere espresso in percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto o in percentuale del peso netto di tali materiali utilizzati

rientranti in un determinato gruppo di capitoli, in un capitolo, in una voce o in una sottovoce;

- l) "prodotto", il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
- m) "territorio", include il territorio terrestre, delle acque interne e delle acque territoriali di una parte contraente;
- n) "valore aggiunto", la differenza tra il prezzo franco fabbrica del prodotto e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originario delle altre parti contraenti con cui si applica il cumulo oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali nella parte contraente esportatrice;
- o) "valore dei materiali", il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella parte contraente esportatrice. Tale definizione si applica, *mutatis mutandis*, qualora sia necessario stabilire il valore dei materiali originari utilizzati.

TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI PRODOTTI ORIGINARI

Articolo 2 Requisiti generali

Ai fini dell'applicazione dell'accordo pertinente, i prodotti seguenti si considerano originari di una parte contraente quando sono esportati in un'altra parte contraente:

- a) i prodotti interamente ottenuti nella parte contraente ai sensi dell'articolo 3;
- b) i prodotti ottenuti nella parte contraente utilizzando materiali non interamente ivi ottenuti, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella parte contraente di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4.

Articolo 3 Prodotti interamente ottenuti

1. I prodotti seguenti si considerano interamente ottenuti in una parte contraente quando sono esportati in un'altra parte contraente:

- a) i prodotti minerari e l'acqua naturale estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino;
- b) le piante, incluse le piante acquatiche, e i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
- d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
- e) i prodotti provenienti da animali macellati ivi nati e allevati;
- f) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
- g) i prodotti dell'acquacoltura, quando i pesci, i crostacei, i molluschi e altri invertebrati acquatici siano ivi nati o allevati da uova, larve, avannotti o novellame;
- h) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali, con le sue navi;
- i) i prodotti ottenuti a bordo delle sue navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera h);

- j) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;
 - k) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
 - l) i prodotti estratti dal fondo o dal sottosuolo marino al di fuori dalle sue acque territoriali, purché essa abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
 - m) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a l).
2. Le espressioni "le sue navi" e "le sue navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere h) e i) rispettivamente, si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina che soddisfano ciascuno dei requisiti seguenti:
- a) sono immatricolate nella parte contraente esportatrice o nella parte contraente importatrice;
 - b) battono bandiera della parte contraente esportatrice o della parte contraente importatrice;
 - c) soddisfano una dei requisiti seguenti:
 - i) appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini della parte contraente esportatrice o della parte contraente importatrice; oppure
 - ii) appartengono a società:
 - la cui sede principale e il cui luogo principale di attività sono situati nella parte contraente esportatrice o nella parte contraente importatrice, e
 - che appartengono, in misura non inferiore al 50 %, alla parte contraente esportatrice o alla parte contraente importatrice o a enti pubblici o a cittadini di tali parti.
3. Ai fini del paragrafo 2, quando la parte contraente esportatrice o la parte contraente importatrice è l'Unione europea, si intendono gli Stati membri dell'Unione europea.
4. Ai fini del paragrafo 2, gli Stati EFTA sono considerati una parte contraente.

Articolo 4 Lavorazioni o trasformazioni sufficienti

1. Fatti salvi il paragrafo 3 del presente articolo e l'articolo 6, i prodotti che non sono interamente ottenuti in una parte contraente si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatti i requisiti che figurano nell'elenco dell'allegato II per le merci interessate.
2. Se un prodotto che ha ottenuto il carattere originario in una parte contraente conformemente al paragrafo 1 è impiegato come materiale nella fabbricazione di un altro prodotto, non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.
3. La conformità alle condizioni di cui al paragrafo 1 deve essere determinata per ciascun prodotto.
Tuttavia, ove la norma applicabile si fonda sulla conformità a un determinato contenuto massimo di materiali non originari, le autorità doganali delle parti contraenti possono autorizzare gli esportatori a calcolare il prezzo franco fabbrica del prodotto e il valore dei materiali non originari come valore medio secondo quanto indicato nel paragrafo 4, affinché sia tenuto conto delle fluttuazioni dei costi e dei tassi di cambio.
4. Nel caso di cui al paragrafo 3, secondo comma, il prezzo franco fabbrica medio del prodotto e il valore medio dei materiali non originari utilizzati sono calcolati, rispettivamente, in base alla somma dei prezzi franco fabbrica applicati nelle vendite

dello stesso prodotto effettuate nel corso dell'anno fiscale precedente e in base alla somma del valore di tutti i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione degli stessi prodotti nel corso dell'anno fiscale precedente quale definito nella parte contraente esportatrice o, qualora non siano disponibili dati relativi a un intero anno fiscale, nel corso di un periodo più breve di durata non inferiore a tre mesi.

5. Gli esportatori che hanno optato per la determinazione del valore medio applicano sistematicamente tale metodo per tutto l'anno successivo all'anno fiscale di riferimento o, se del caso, per tutto l'anno successivo al periodo di riferimento più breve. Possono cessare di applicare tale metodo se, durante un determinato anno fiscale o periodo rappresentativo più breve ma non inferiore a tre mesi, constatano la cessazione delle fluttuazioni dei costi o dei tassi di cambio che ne avevano giustificato l'applicazione.
6. I valori medi di cui al paragrafo 4 sono utilizzati, rispettivamente, in sostituzione del prezzo franco fabbrica e del valore dei materiali non originari, ai fini dell'accertamento della conformità al contenuto massimo di materiali non originari.

Articolo 5 Norma di tolleranza

1. In deroga all'articolo 4 e fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, i materiali non originari che, in base alle condizioni di cui all'elenco dell'allegato II, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un determinato prodotto possono comunque essere utilizzati qualora il loro peso netto totale o valore totale accertato non superi:
 - a) il 15 % del peso netto del prodotto per i prodotti compresi nel capitolo 2 e nei capitoli da 4 a 24, esclusi i prodotti della pesca trasformati di cui al capitolo 16;
 - b) il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto per i prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a).

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, a cui si applicano le tolleranze indicate nelle note 6 e 7 dell'allegato I.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo non consente alcun superamento delle percentuali relative al contenuto massimo dei materiali non originari, specificate nelle norme dell'elenco contenuto nell'allegato II.
3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai prodotti interamente ottenuti in una parte contraente ai sensi dell'articolo 3. Tuttavia, fatti salvi l'articolo 6 e l'articolo 9, paragrafo 1, la tolleranza prevista dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applica ai materiali utilizzati nella fabbricazione di un prodotto che, secondo la norma stabilita nell'elenco dell'allegato II, devono essere interamente ottenuti.

Articolo 6 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, a prescindere dal rispetto dei requisiti dell'articolo 4, le lavorazioni o trasformazioni seguenti:
 - a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
 - b) la scomposizione e la composizione di confezioni;
 - c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
 - d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
 - e) le semplici operazioni di pittura e lucidatura;

- f) la mondatura e la molitura parziale o totale del riso; la pulitura e la brillatura dei cereali e del riso;
 - g) le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale di zucchero cristallizzato;
 - h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
 - i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;
 - j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi inclusa la costituzione di assortimenti di articoli);
 - k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o su tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
 - l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;
 - m) la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse;
 - n) la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;
 - o) la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, la disidratazione oppure la denaturazione dei prodotti;
 - p) il semplice assemblaggio¹ di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
 - q) la macellazione degli animali;
 - r) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a q).
2. Nel determinare se la lavorazione o la trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella parte contraente esportatrice su quel prodotto.

Articolo 7 Cumulo dell'origine

1. Fatto salvo l'articolo 2, si considerano originari della parte contraente esportatrice quando sono esportati in un'altra parte contraente i prodotti fabbricati all'interno della prima utilizzando materiali originari di una qualsiasi parte contraente, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti nella parte contraente esportatrice a lavorazioni o trasformazioni più complesse rispetto alle operazioni di cui all'articolo 6. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
2. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno della parte contraente esportatrice non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6, il prodotto ottenuto utilizzando materiali originari di una qualsiasi parte contraente è considerato originario della parte contraente esportatrice soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di più di una delle altre parti contraenti. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario della parte contraente che ha conferito il maggior valore in materiali originari utilizzati nella fabbricazione nella parte contraente esportatrice.

¹ Le note esplicative contenenti una definizione di "semplice assemblaggio" saranno stabilite dalle parti contraenti.

3. Fatte salvo l'articolo 2 e con l'esclusione dei prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, le lavorazioni o trasformazioni effettuate in una parte contraente diversa dalla parte contraente esportatrice si considerano effettuate nella parte contraente esportatrice se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in tale parte contraente esportatrice.
4. Fatto salvo l'articolo 2, per i prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato e solamente per gli scambi bilaterali tra due parti contraenti, le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella parte contraente importatrice si considerano effettuate nella parte contraente esportatrice se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in tale parte contraente esportatrice.

Ai fini del presente paragrafo, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea e la Repubblica di Moldova devono essere considerati come una sola parte contraente.
5. Le parti contraenti possono decidere di estendere l'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo all'importazione di prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato. La parte contraente che decide di estendere l'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo notifica al comitato misto tale decisione e le eventuali modifiche della stessa. Nell'allegato VIII figura l'elenco delle parti contraenti che hanno esteso l'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo all'importazione di prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato. L'elenco delle parti contraenti è tempestivamente aggiornato dopo che una parte contraente ha cessato di applicare l'estensione. Ciascuna parte contraente pubblica un avviso con l'elenco delle parti contraenti di cui all'allegato VIII, secondo le rispettive procedure interne.
6. Ai fini del cumulo di cui ai paragrafi da 3 a 5 del presente articolo i prodotti originari sono considerati originari della parte contraente esportatrice solo se la lavorazione o trasformazione ivi effettuata va al di là delle operazioni contemplate dall'articolo 6.
7. I prodotti originari di una delle parti contraenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nella parte contraente esportatrice conservano la loro origine quando sono esportati in una delle altre parti contraenti.

Articolo 8 Cumulo dell'origine - Condizioni per l'applicazione

1. Il cumulo di cui all'articolo 7 si può applicare soltanto a condizione che:
 - a) un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT) sia in vigore tra le parti contraenti che partecipano all'acquisizione del carattere originario e la parte contraente di destinazione; e
 - b) le merci abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle della presente convenzione.
- 1.^{bis} Il cumulo di cui all'articolo 7 può essere applicato alle merci classificate nei capitoli 1, 3, 16 (per i prodotti della pesca trasformati) e da 25 a 97 del sistema armonizzato che hanno ottenuto il carattere originario mediante l'applicazione delle norme di origine di cui all'articolo 42, paragrafo 1, e delle pertinenti disposizioni dell'appendice II, nonché mediante l'applicazione delle norme di origine incluse nei protocolli relativi alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa anteriori alla convenzione, a condizione che i materiali e i prodotti siano originari delle parti contraenti per le quali è possibile il cumulo, come notificato nella "Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee o dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra le Parti contraenti della presente convenzione", quale da ultimo pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente paragrafo si applica per il periodo di cui all'articolo 31, paragrafo 1, alle merci coperte dalle prove dell'origine di cui all'articolo 42, paragrafi 4 e 5.

2. Gli avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) e nelle parti contraenti che sono parte degli accordi pertinenti, in conformità delle rispettive procedure.

Il cumulo di cui all'articolo 7 si applica dalla data indicata in tali avvisi.

Le parti contraenti forniscono, per il tramite della Commissione europea, alle altre parti contraenti che sono parte degli accordi pertinenti, informazioni dettagliate, comprese le date di entrata in vigore, sugli accordi stipulati con le altre parti contraenti.

3. La prova dell'origine include la dicitura in inglese "CUMULATION APPLIED WITH (nome dell/i paese/i in inglese)" se i prodotti hanno ottenuto il carattere originario nella parte contraente esportatrice mediante applicazione del cumulo dell'origine a norma dell'articolo 7.

Se come prova dell'origine si usa un certificato di circolazione EUR.1, tale dicitura figura nella casella 7.

4. Le parti contraenti possono decidere, per i prodotti esportati verso di esse che hanno ottenuto il carattere originario nella parte contraente esportatrice mediante applicazione del cumulo dell'origine a norma dell'articolo 7, di concedere una deroga all'obbligo di includere nella prova dell'origine la dicitura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Le parti contraenti notificano al comitato misto la decisione di avvalersi di tale facoltà.

Le parti contraenti pubblicano, secondo le rispettive procedure, avvisi da cui risulti l'elenco aggiornato delle parti contraenti che si sono avvalse di tale facoltà.

Articolo 9 Unità di riferimento

1. L'unità di riferimento per l'applicazione presente convenzione è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

- a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità di riferimento;
 - b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, ogni prodotto va considerato singolarmente nell'applicare la presente convenzione.
2. Ogniqualevolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.
 3. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e sono inclusi nel suo prezzo franco fabbrica, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 10 Assortimenti

Gli assortimenti, quali definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari.

Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 11 Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine degli elementi seguenti eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

- a) energia e combustibile;
- b) impianti e attrezzature;
- c) macchine e utensili;
- d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale del prodotto.

Articolo 12 Separazione contabile

1. Se materiali fungibili originari e non originari sono utilizzati nella lavorazione o trasformazione di un prodotto, gli operatori economici possono provvedere alla gestione dei materiali utilizzando il metodo della separazione contabile, senza tenere i materiali in scorte separate.
2. Gli operatori economici possono provvedere alla gestione di prodotti fungibili originari e non originari della voce 1701 utilizzando il metodo della separazione contabile, senza tenere i prodotti in scorte separate.
3. Le parti contraenti possono chiedere che l'applicazione della separazione contabile sia subordinata all'autorizzazione preventiva delle autorità doganali. Le autorità doganali possono subordinare la concessione dell'autorizzazione alle condizioni che giudicano appropriate e controllano l'uso che viene fatto dell'autorizzazione. Le autorità doganali possono revocare l'autorizzazione qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nella presente appendice.

Attraverso l'utilizzo della separazione contabile si provvede affinché, in qualsiasi momento, non si possano considerare prodotti "originari della parte contraente esportatrice" più prodotti di quanti lo sarebbero stati utilizzando un metodo di separazione fisica delle scorte.

Il metodo è applicato, e l'applicazione è registrata, conformemente ai principi contabili generali in vigore nella parte contraente esportatrice.

4. Il beneficiario del metodo di cui ai paragrafi 1 e 2 emette prove dell'origine o ne fa richiesta per la quantità di prodotti che si possono considerare originari della parte contraente esportatrice. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.

TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 13 Principio di territorialità

1. Le condizioni di cui al titolo II devono essere rispettate senza interruzione nella parte contraente interessata.
2. I prodotti originari esportati da una parte contraente verso un altro paese e successivamente reimportati sono considerati non originari, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

- a) i prodotti reimportati sono gli stessi che erano stati esportati; e
 - b) essi non sono stati sottoposti ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarli in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.
3. L'acquisizione del carattere originario conformemente ai requisiti di cui al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della parte contraente esportatrice sui materiali esportati da quest'ultima e successivamente reimportati, purché:
- a) detti materiali siano interamente ottenuti nella parte contraente esportatrice o siano stati sottoposti a una lavorazione o trasformazione che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6 prima della loro esportazione; e
 - b) si possa dimostrare alle autorità doganali che:
 - i) i prodotti reimportati derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati; e
 - ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della parte contraente esportatrice con l'applicazione dell'articolo non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale si chiede il riconoscimento del carattere originario.
4. Ai fini del paragrafo 3 del presente articolo, i requisiti necessari per acquisire il carattere di prodotto originario di cui al titolo II non si applicano alle lavorazioni o alle trasformazioni effettuate al di fuori della parte contraente esportatrice. Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della parte contraente esportatrice e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori di tale parte contraente con l'applicazione del presente articolo non superano la percentuale indicata.
5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, per "valore aggiunto totale" si intendono tutti i costi accumulati al di fuori della parte contraente esportatrice, compreso il valore dei materiali ivi aggiunti.
6. I dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo non si applicano ai prodotti che non soddisfano i requisiti di cui all'elenco dell'allegato II o che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale di cui all'articolo 5.
7. Le lavorazioni o trasformazioni interessate dal presente articolo effettuate al di fuori della parte contraente esportatrice sono realizzate in regime di perfezionamento passivo, o nell'ambito di un sistema analogo.

Articolo 14 Non modificazione

1. Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo pertinente si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti della presente convenzione e dichiarati per l'importazione in una parte contraente, a condizione che tali prodotti siano gli stessi che sono stati esportati dalla parte contraente esportatrice. Essi non devono essere stati oggetto di alcun tipo di modificazione o trasformazione, né di operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato o dall'aggiunta o apposizione di marchi, etichette, sigilli o di qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità alle disposizioni interne specifiche della parte contraente importatrice, effettuate sotto sorveglianza doganale nel paese, o nei paesi terzi, di transito o di frazionamento, prima di essere dichiarati per il consumo interno.
2. Il magazzinaggio dei prodotti o delle spedizioni è ammesso solo se questi restano sotto controllo doganale nel paese terzo o nei paesi terzi di transito.

3. Fatte salve le disposizioni del titolo V della presente appendice, il frazionamento delle spedizioni è ammesso solo se queste restano sotto controllo doganale nel paese terzo o nei paesi terzi di frazionamento.
4. In caso di dubbio, la parte contraente importatrice può chiedere all'importatore o al suo rappresentante di presentare in qualsiasi momento tutti i documenti atti a dimostrare il rispetto del presente articolo, che può essere dimostrato da qualsiasi documento giustificativo, e in particolare da:
 - a) documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico;
 - b) prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli;
 - c) un certificato di non manipolazione fornito dalle autorità doganali del paese o dei paesi di transito o frazionamento, o qualsiasi altro documento atto a dimostrare che le merci sono rimaste sotto controllo doganale nel paese, o nei paesi, di transito o di frazionamento; oppure
 - d) qualsiasi elemento di prova correlato alle merci stesse.

Articolo 15 Esposizioni

1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso da quelli per cui si può applicare il cumulo a norma degli articoli 7 e 8 e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati in una parte contraente beneficiano, all'importazione, di quanto disposto dall'accordo pertinente, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:
 - a) l'esportatore ha spedito i prodotti da una parte contraente verso il paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
 - b) l'esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a una persona in un'altra parte contraente;
 - c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati per l'esposizione; e
 - d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.
2. Alle autorità doganali della parte contraente importatrice deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente al titolo V della presente appendice. La denominazione e l'indirizzo dell'esposizione devono esservi indicate. All'occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui i prodotti sono stati esposti.
3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 16 Restituzione dei dazi doganali, o esenzione da tali dazi

1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato originari di una parte contraente, per i quali è rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente al titolo V della presente appendice, non sono soggetti, nella parte contraente esportatrice, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali, o di esenzione da tali dazi.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o oneri di effetto equivalente applicabili nella parte contraente esportatrice ai materiali utilizzati nella fabbricazione, se tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applicano, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.
3. L'esportatore di prodotti oggetto di una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o gli oneri di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.
4. Il divieto di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica negli scambi tra le parti contraenti per i prodotti che hanno ottenuto il carattere originario applicando il cumulo dell'origine di cui all'articolo 7, paragrafo 4 o 5.
 5. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica negli scambi bilaterali tra, da un lato, la Svizzera (compreso il Liechtenstein), l'Islanda, la Norvegia, la Turchia o l'Unione europea e, dall'altro lato, qualsiasi partecipante al processo di Barcellona diverso dalla Turchia e da Israele se i prodotti sono considerati originari della parte contraente esportatrice o importatrice senza applicazione del cumulo con i materiali originari di qualsiasi altra parte contraente.
 6. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica negli scambi bilaterali tra le parti contraenti che siano paesi membri dell'accordo che istituisce una zona di libero scambio tra paesi Arabi del Mediterraneo (accordo di Agadir) se i prodotti sono considerati originari di uno di tali paesi senza applicazione del cumulo con i materiali originari delle altre parti contraenti.

TITOLO V PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 17 Requisiti generali

1. I prodotti originari di una delle parti contraenti beneficiano, all'importazione nelle altre parti contraenti, di quanto disposto dagli accordi pertinenti su presentazione di una delle prove dell'origine seguenti:
 - a) un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'allegato IV della presente appendice,
 - b) nei casi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, una dichiarazione ("dichiarazione di origine") rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione; il testo della dichiarazione di origine figura nell'allegato III della presente appendice.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, nei casi di cui all'articolo 27, i prodotti originari ai sensi della presente convenzione beneficiano delle disposizioni di cui agli accordi pertinenti senza che sia necessario presentare alcuna delle prove dell'origine di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, due o più parti contraenti possono concordare fra loro che, per gli scambi preferenziali tra di esse, le prove dell'origine elencate al paragrafo 1 siano sostituite da attestazioni dell'origine compilate da esportatori registrati in una banca dati elettronica conformemente alla pertinente legislazione di tali parti contraenti.

L'uso di un'attestazione dell'origine redatta dagli esportatori registrati in una banca dati elettronica concordato da due o più parti contraenti non pregiudica il ricorso al cumulo diagonale con altre parti contraenti.

4. Ai fini del paragrafo 1, due o più parti contraenti possono concordare di istituire un sistema che consenta di rilasciare elettronicamente e/o presentare elettronicamente le prove dell'origine di cui al paragrafo 1.

Fino a quando tale sistema sarà istituito, le parti contraenti accettano i certificati di circolazione rilasciati elettronicamente presentati all'importazione, a condizione che:

- a) i certificati di circolazione rilasciati elettronicamente si basino sul modello che figura nell'allegato IV;
- b) le autorità doganali della parte contraente esportatrice predispongano un sistema online protetto basato su internet per verificare l'autenticità dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente;
- c) i certificati di circolazione rilasciati elettronicamente rechino un numero di serie unico e, ove disponibili, elementi di sicurezza che ne consentano l'identificazione; e
- d) la data a partire dalla quale una parte contraente inizia a rilasciare elettronicamente i certificati di circolazione sia specificata negli avvisi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e in conformità delle procedure proprie delle parti contraenti.

Una parte contraente può decidere di sospendere l'accettazione dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente se le condizioni di cui sopra non sono soddisfatte e in tal caso ne informa anticipatamente le altre parti contraenti attraverso il segretariato del comitato misto. In caso di sospensione, gli avvisi di cui alla lettera d) indicano la data d'inizio della sospensione."

5. Ai fini dell'articolo 7, se si applica l'articolo 8, paragrafo 4, l'esportatore stabilito in una parte contraente che rilascia o applica una prova dell'origine sulla base di un'altra prova dell'origine che beneficia di un'esenzione dall'obbligo di accludere la dichiarazione come altrimenti disposto all'articolo 8, paragrafo 3, adotta tutte le misure necessarie a garantire che le condizioni per applicare il cumulo siano soddisfatte ed è pronto a presentare tutti i documenti pertinenti alle autorità doganali.

Articolo 18 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine

1. La dichiarazione di origine di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:
 - a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 19; oppure
 - b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 EUR.
2. La dichiarazione di origine può essere compilata se i prodotti possono essere considerati originari di una parte contraente e soddisfano gli altri requisiti della presente convenzione.
3. L'esportatore che compila una dichiarazione di origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della parte contraente esportatrice, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza delle altre prescrizioni della presente convenzione.
4. La dichiarazione di origine dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su un altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato III della presente appendice, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente al diritto interno della parte contraente esportatrice. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.
5. Le dichiarazioni di origine recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 19, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché consegna all'autorità doganale della parte contraente esportatrice un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
6. La dichiarazione di origine può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente ("dichiarazione di origine a posteriori"), purché sia presentata nella parte contraente importatrice non più tardi di due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

In caso di frazionamento di una spedizione in conformità all'articolo 14, paragrafo 3, e a condizione che il termine di due anni sia rispettato, la dichiarazione di origine a posteriori può essere rilasciata dall'esportatore autorizzato della parte contraente esportatrice dei prodotti.

Articolo 19 Esportatore autorizzato

1. Fatti salvi i requisiti nazionali, le autorità doganali della parte contraente esportatrice possono autorizzare qualsiasi esportatore stabilito in tale parte contraente ("esportatore autorizzato") a compilare dichiarazioni di origine indipendentemente dal valore dei prodotti in questione.
2. L'esportatore che richiede tale autorizzazione offre alle autorità doganali garanzie soddisfacenti per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti della presente convenzione.
3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare nella dichiarazione di origine.
4. Le autorità doganali verificano il corretto uso dell'autorizzazione. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione se l'esportatore autorizzato ne fa un uso scorretto e sono tenute a ritirarla se l'esportatore non offre più le garanzie di cui al paragrafo 2.

Articolo 20 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali della parte contraente esportatrice su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
2. A tal fine, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione delle merci EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato IV della presente appendice. Tali formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatta la presente convenzione e conformemente al diritto interno della parte contraente esportatrice. Se sono compilati a mano, sono compilati con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti è redatta nell'apposita casella senza spaziature. Se lo spazio della casella non è completamente utilizzato, si traccia una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si sbarra la parte non riempita.
3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della parte contraente esportatrice in cui è rilasciato il certificato di circolazione delle merci EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri requisiti di cui alla presente convenzione.
4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali della parte contraente esportatrice se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari e soddisfano gli altri requisiti della presente convenzione.
5. Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione delle merci EUR.1 adottano tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui alla presente convenzione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
6. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere indicata nella casella 11 del certificato di circolazione delle merci EUR.1.
7. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 21 Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1

1. In deroga all'articolo 20, paragrafo 7, il certificato di circolazione delle merci EUR.1 può essere rilasciato dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
 - a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari;
 - b) è fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione delle merci EUR.1 è stato rilasciato, ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici;
 - c) la destinazione finale dei prodotti in questione non era nota al momento dell'esportazione ed è stata determinata durante il loro trasporto o magazzinaggio e dopo l'eventuale frazionamento della spedizione conformemente all'articolo 14, paragrafo 3; oppure

(d) era stato rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 sulla base dell'articolo 8, paragrafo 4 e l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, è richiesta all'importazione in un'altra parte contraente.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.
3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione delle merci EUR.1 entro due anni dalla data di esportazione e solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.
4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare la seguente dicitura in inglese: "ISSUED RETROSPECTIVELY".
5. La dicitura di cui al paragrafo 4 deve figurare nella casella 7 del certificato di circolazione delle merci EUR.1.

Articolo 22 Rilascio di un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.
2. Il duplicato rilasciato ai sensi del paragrafo 1 deve recare la dicitura in inglese seguente: "DUPLICATE".
3. La dicitura di cui al paragrafo 2 deve figurare nella casella 7 del duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1.
4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 23 Validità della prova dell'origine

1. La prova dell'origine ha una validità di dieci mesi dalla data di rilascio o di compilazione nella parte contraente esportatrice ed è presentata entro tale termine alle autorità doganali della parte contraente importatrice.
2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali della parte contraente importatrice dopo la scadenza del periodo di validità di cui al paragrafo 1 possono essere accettate ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale quando tale inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali della parte contraente importatrice possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 24 Zone franche

1. Le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.
2. In deroga al paragrafo 1, qualora prodotti originari di una parte contraente importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, è possibile rilasciare o compilare una nuova prova dell'origine se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alla presente convenzione.

Articolo 25 Requisiti per l'importazione

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali della parte contraente importatrice conformemente alle procedure applicabili in tale parte.

Articolo 26 Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e fatte salve le condizioni stabilite dalle autorità doganali della parte contraente importatrice, sono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), per l'interpretazione del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 27 Esonero dalla prova dell'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti della presente convenzione e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione.
2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
 - a) le importazioni presentano un carattere occasionale;
 - b) le importazioni riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari;
 - c) per loro natura e quantità esse consentono di escludere ogni fine commerciale.
3. Il valore complessivo di tali prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 28 Discordanze ed errori formali

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se è debitamente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento di cui al paragrafo 1 non è respinto se tali errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Articolo 29 Dichiarazioni del fornitore

1. Quando è rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o è compilata una dichiarazione di origine in una parte contraente per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti da un'altra parte contraente, che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in tali parti contraenti senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale in conformità dell'articolo 7, paragrafi 3 o 4, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci conformemente al presente articolo.
2. La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 costituisce la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte in una parte

contraente al fine di stabilire se i prodotti nella cui fabbricazione dette merci sono state utilizzate si possano considerare originari della parte contraente esportatrice e soddisfino gli altri requisiti della presente appendice.

3. Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata all'allegato VI, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza dettagliata da consentirne l'identificazione.
4. Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita in una parte contraente rimanga costante per lunghi periodi di tempo, può presentare un'unica dichiarazione del fornitore ("dichiarazione a lungo termine del fornitore") valida per le successive spedizioni. Di regola, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di due anni dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali della parte contraente in cui è compilata la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi. La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell'allegato VII e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Essa è fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione. Il fornitore informa immediatamente il proprio cliente se la dichiarazione a lungo termine del fornitore non è più applicabile alle merci fornite.
5. Le dichiarazioni del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 sono dattiloscritte o stampate in una delle lingue in cui è redatta la convenzione, conformemente al diritto nazionale della parte contraente in cui è compilata la dichiarazione, e recano la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello.

Articolo 30 Importi espressi in euro

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 27, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nelle valute nazionali delle parti contraenti, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascun paese interessato.
2. Una spedizione beneficia dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 27, paragrafo 3, in base alla valuta utilizzata nella fattura, in funzione dell'importo fissato dalla parte contraente interessata.
3. Gli importi da utilizzare in una determinata valuta nazionale sono il controvalore in questa valuta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Questi importi sono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi pertinenti a tutti i paesi interessati.
4. Una parte contraente può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella valuta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Una parte contraente può lasciare invariato il controvalore nella valuta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione della valuta, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduce in un aumento inferiore al 15 % del controvalore in valuta nazionale. Il controvalore in valuta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.
5. Gli importi espressi in euro sono riveduti dal comitato misto su richiesta di una qualsiasi parte contraente. Nel procedere a tale revisione il comitato misto tiene conto

dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

TITOLO VI PRINCIPI DI COOPERAZIONE E PROVE DOCUMENTALI

Articolo 31 Prove documentali, conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

1. Un esportatore che ha compilato una dichiarazione di origine o ha richiesto un certificato di circolazione EUR.1 conserva una copia cartacea o una versione elettronica di tali prove dell'origine e di tutti i documenti giustificativi del carattere originario del prodotto per almeno tre anni dalla data di rilascio o di compilazione della dichiarazione di origine.
2. Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore deve conservare le copie di tale dichiarazione, di tutte le fatture e le bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa tale dichiarazione, nonché dei documenti di cui all'articolo 29, paragrafo 6, per almeno tre anni.

Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore deve conservare le copie di tale dichiarazione, della fattura, delle bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale relativo alle merci coperte da tale dichiarazione e inviato al cliente in questione nonché i documenti di cui all'articolo 29, paragrafo 6, per almeno tre anni. Tale periodo ha inizio alla data di scadenza della dichiarazione a lungo termine del fornitore.
3. Ai fini del paragrafo 1, i "documenti giustificativi del carattere originario" includono, tra l'altro:
 - a) la prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
 - b) i documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella parte contraente interessata, conformemente al suo diritto interno;
 - c) i documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella parte contraente interessata, compilati o rilasciati in tale parte contraente conformemente al diritto interno;
 - d) le dichiarazioni di origine o certificati di circolazione EUR.1 comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nelle parti contraenti in conformità della presente convenzione;
 - e) le prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori delle parti contraenti in applicazione degli articoli 13 e 14 da cui risulti che sono stati soddisfatti i requisiti di cui a tali articoli.
4. Le autorità doganali della parte contraente esportatrice che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare il formulario di richiesta di cui all'articolo 20, paragrafo 2, per almeno tre anni.
5. Le autorità doganali della parte contraente importatrice devono conservare i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni di origine loro presentati per almeno tre anni.
6. Le dichiarazioni del fornitore comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto nelle parti contraenti i materiali utilizzati, compilate in tale parte contraente, sono considerate uno dei documenti di cui all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 20, paragrafo 3, e all'articolo 29, paragrafo 6, utilizzati per attestare che i prodotti contemplati da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari di tale parte contraente e soddisfano gli altri requisiti di cui alla presente appendice.

Articolo 32 Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui agli articoli 34 e 35 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuare tale controllo sono sottoposte all'organismo bilaterale istituito dall'accordo pertinente. Le controversie, diverse da quelle riguardanti le procedure di controllo di cui agli articoli 34 e 35, inerenti all'interpretazione della presente convenzione sono sottoposte al comitato misto.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali della parte contraente importatrice ha comunque luogo a norma della legislazione di tale parte contraente.

TITOLO VII COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA**Articolo 33 Notifica e cooperazione**

1. Le autorità doganali delle parti contraenti si trasmettono a vicenda il fac-simile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1, insieme ai modelli dei numeri di autorizzazione rilasciati agli esportatori autorizzati e agli indirizzi delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni di origine.
2. Al fine di garantire la corretta applicazione della presente convenzione, le parti contraenti si prestano reciproca assistenza, mediante le autorità doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR.1, delle dichiarazioni di origine, e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Articolo 34 Controllo delle prove dell'origine

1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato a campione o ogniqualvolta le autorità doganali della parte contraente importatrice abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti di cui alla presente convenzione.
2. Quando presentano una domanda di controllo a posteriori, le autorità doganali della parte contraente importatrice rispediscono alle autorità doganali della parte contraente esportatrice il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione di origine, ovvero una copia di tali documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano la richiesta di controllo. A corredo della richiesta di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.
3. Il controllo è effettuato dalle autorità doganali della parte contraente esportatrice. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.
4. Se le autorità doganali della parte contraente importatrice decidono di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Da tali risultati si deve poter evincere chiaramente se i documenti siano autentici, se i prodotti in questione possano essere considerati originari di una delle parti contraenti, e se soddisfino gli altri requisiti della presente convenzione.
6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei

prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

Articolo 35 Controllo delle dichiarazioni del fornitore

1. Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato a campione o ogniqualvolta le autorità doganali di una parte contraente in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione di origine nutrano ragionevoli dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni ivi riportate.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali della parte contraente di cui al paragrafo 1 rispediscono la dichiarazione del fornitore, la dichiarazione a lungo termine del fornitore e le fatture, le bolle di consegna e gli altri documenti commerciali riguardanti le merci contemplate da tale dichiarazione alle autorità doganali della parte contraente in cui è stata compilata la dichiarazione indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano una richiesta di controllo.

A corredo della richiesta di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore.

3. Il controllo è effettuato dalle autorità doganali della parte contraente in cui è stata redatta la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore. A tal fine, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti del fornitore o ad ogni altro controllo che ritengano utile.
4. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore sono esatte e consentono loro di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o compilare una dichiarazione di origine.

Articolo 36 Sanzioni

Ciascuna parte contraente prevede l'applicazione di sanzioni penali, civili o amministrative per violazioni della propria legislazione in relazione alla presente convenzione.

TITOLO VIII APPLICAZIONE DELL'APPENDICE I

Articolo 37 Spazio economico europeo

Le merci originarie dello Spazio economico europeo (SEE) ai sensi del protocollo 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo sono considerate originarie dell'Unione europea, dell'Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia ("parti contraenti del SEE") se esportate rispettivamente dall'Unione europea, dall'Islanda, dal Liechtenstein o dalla Norvegia verso una parte contraente diversa dalle parti contraenti del SEE, a condizione che accordi di libero scambio siano applicabili tra la parte contraente importatrice e le parti contraenti del SEE.

Articolo 38 Liechtenstein

Fatto salvo l'articolo 2, in considerazione dell'unione doganale tra il Liechtenstein e la Svizzera, i prodotti originari del Liechtenstein sono considerati originari della Svizzera.

Articolo 39 Repubblica di San Marino

Fatto salvo l'articolo 2, in considerazione dell'unione doganale tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino, i prodotti originari della Repubblica di San Marino sono considerati originari dell'Unione europea.

Articolo 40 Principato di Andorra

Fatto salvo l'articolo 2, in considerazione dell'unione doganale tra l'Unione europea e il Principato di Andorra, i prodotti originari del Principato di Andorra classificati nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato sono considerati originari dell'Unione europea.

Articolo 41 Ceuta e Melilla

1. Ai fini della presente convenzione, il termine "Unione europea" non comprende Ceuta e Melilla.
2. I prodotti originari di una parte contraente diversa dall'Unione europea importati a Ceuta e a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale dell'Unione europea ai sensi del protocollo n. 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati². Le parti contraenti diverse dall'Unione europea riconoscono alle importazioni dei prodotti contemplati dall'accordo pertinente e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati dall'Unione europea e originari della stessa.
3. Ai fini del paragrafo 2 del presente articolo, relativo ai prodotti originari di Ceuta e Melilla, la presente convenzione si applica *mutatis mutandis*, e fatte salve le condizioni particolari di cui all'allegato V.

Articolo 42 Disposizioni transitorie

1. L'appendice I della convenzione quale pubblicata nella GU L 54/4 del 26.2.2013³ è applicabile tra le parti contraenti della convenzione fino al 31 dicembre 2025 parallelamente alla presente appendice.
2. Le prove dell'origine rilasciate o compilate anteriormente al 1° gennaio 2025 in conformità alle norme per l'applicazione facoltativa della convenzione in attesa della conclusione e dell'entrata in vigore della modifica della convenzione ("le norme di origine transitorie") e presentate dopo tale data, entro il loro periodo di validità, sono accettate ai fini del trattamento preferenziale all'importazione per le merci che, al 1° gennaio 2025, sono in transito o sono vincolate a un regime speciale sotto controllo doganale. Tali merci possono essere utilizzate per il cumulo di cui all'articolo 7.
3. In caso di presentazione tardiva di prove dell'origine rilasciate o compilate anteriormente al 1° gennaio 2025 in conformità alle norme di origine transitorie, l'articolo 23, paragrafi 2 e 3, si applica alle merci di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
4. Le prove dell'origine rilasciate o compilate in conformità all'appendice I della convenzione quale pubblicata nella GU L 54/4 del 26.2.2013 o rilasciate in conformità alle norme di origine contenute nei protocolli anteriori alla convenzione prima della data di entrata in vigore della modifica dei protocolli bilaterali tra le parti contraenti per includere il riferimento alla convenzione quale modificata da ultimo, e presentate dopo tale data, sono accettate entro il loro periodo di validità ai fini del trattamento preferenziale all'importazione per le merci che, a tale data, sono in transito o sono

² [Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 302 del 15.11.1985, pag. 23.](#)

³ [Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 54/4 del 26 febbraio 2013](#)

vincolate a un regime speciale sotto controllo doganale. In caso di presentazione tardiva di tali prove, si applica l'articolo 23, paragrafi 2 e 3.

5. Le prove dell'origine rilasciate o compilate anteriormente al 1° gennaio 2026 in conformità al paragrafo 1 o alle norme di origine contemplate nei protocolli anteriori alla convenzione e presentate dopo tale data, entro il loro periodo di validità, sono accettate ai fini del trattamento preferenziale all'importazione per le merci che, al 1° gennaio 2026, sono in transito o sono vincolate a un regime speciale sotto controllo doganale. In caso di presentazione tardiva di tali prove, si applica l'articolo 23, paragrafi 2 e 3.
6. A fini di verifica l'articolo 33, paragrafo 2, l'articolo 34 e, ove applicabile, l'articolo 35 si applicano anche alle prove dell'origine rilasciate o compilate in conformità alle norme di origine transitorie e alle prove dell'origine rilasciate o compilate in conformità ai protocolli anteriori alla convenzione applicabili prima del 1° gennaio 2025.
7. A fini di verifica l'articolo 33, paragrafo 2, e l'articolo 34 si applicano anche se la richiesta di verifica è presentata dopo il 1° gennaio 2026 o dopo la data di entrata in vigore della modifica dei protocolli bilaterali tra le parti contraenti per includere il riferimento alla convenzione quale modificata da ultimo, per le prove dell'origine rilasciate o compilate in conformità all'appendice I della convenzione quale pubblicata nella GU L 54/4 del 26.2.2013 e ai protocolli anteriori alla convenzione.
8. Le parti contraenti si notificano reciprocamente ogni quattro mesi, tramite la Commissione europea, lo stato di avanzamento dell'aggiornamento dei rispettivi protocolli bilaterali al fine di includere il riferimento alla convenzione quale modificata da ultimo e le misure adottate per garantire che le norme rivedute della convenzione siano effettivamente applicate il 1° gennaio 2026.
9. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati in conformità della presente appendice includono nella casella 7 la dicitura in inglese "REVISED RULES". Tale dicitura è aggiunta anche alla fine del testo della dichiarazione di origine redatta in conformità alla presente appendice. La dicitura è inclusa nelle prove dell'origine fino al 31 dicembre 2025.

ALLEGATO V**CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI PRODOTTI ORIGINARI DI CEUTA E MELILLA****Articolo Unico**

1. Purché siano conformi alla norma di non modificazione di cui all'articolo 14 dell'appendice I, si considerano:
 - 1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:
 - a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;
 - b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi dai prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla, a condizione:
 - i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 dell'appendice I; oppure
 - ii) che tali prodotti siano originari della parte contraente importatrice o dell'Unione europea, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6 dell'appendice I;
 - 2) prodotti originari della parte contraente esportatrice diversa dall'Unione europea:
 - a) i prodotti interamente ottenuti nella parte contraente esportatrice;
 - b) i prodotti ottenuti nella parte contraente esportatrice nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi dai prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla, a condizione:
 - i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 dell'appendice I; oppure
 - ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o dell'Unione europea e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 6 dell'appendice I.
2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
3. L'esportatore, o il suo rappresentante autorizzato, inserisce il nome della parte contraente esportatrice o importatrice e "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o nella dichiarazione di origine. Inoltre, se i prodotti sono originari di Ceuta e Melilla, tale indicazione è riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o nella dichiarazione di origine.
4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione della presente convenzione a Ceuta e Melilla.